

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Principi generali

L'art. 43 del D.P.R. 416/74 introduce nel nostro ordinamento giuridico il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea, poi confluito nel D.lgs. 297/94 (Testo unico della scuola).

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. L'assemblea d'istituto è dunque un momento di incontro e confronto collettivo per favorire la crescita comune, l'educazione, la riflessione attraverso il civile scambio di opinioni degli studenti. Le assemblee possono essere di istituto o di classe.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Organizzazione

1. L'assemblea è autorizzata dal Dirigente Scolastico su richiesta degli studenti rappresentanti d'Istituto e della Consulta provinciale che devono indicare data, orari ed ordine del giorno su apposito modulo presente sul sito web istituzionale da inviare alla mail bsis00600c@istruzione.it. Qualora lo svolgimento dell'assemblea d'Istituto comporti impegno di spesa, la presenza di relatori esterni o si tenga in luoghi diversi dall'Istituto medesimo è necessario acquisire la delibera del Consiglio d'Istituto, anche con validità annuale
2. L'assemblea è organizzata dagli studenti con l'eventuale collaborazione delle altre componenti scolastiche.
3. La circolare pubblicata sul sito e sul registro elettronico vale come notifica alle famiglie ed ai docenti, anche nel caso in cui l'assemblea si svolga in luoghi esterni all'area dell'Istituto.
4. L'assemblea di istituto è consentita una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata e non può aver luogo nei trenta giorni precedenti la fine delle lezioni. Le assemblee di istituto, durante l'anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e pertanto gli studenti devono seguire una rotazione.
5. La richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di svolgimento. La richiesta deve giungere dagli studenti rappresentanti d'Istituto e della Consulta Provinciale (a maggioranza dei propri membri) o da almeno il 10% dell'intero corpo studentesco. Ricevuta la richiesta di convocazione dell'assemblea di Istituto, il Dirigente Scolastico dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell'ordine del giorno, della data e degli orari di svolgimento e dei locali nei quali l'assemblea avrà luogo. Data la complessità dell'IIS Beretta le assemblee d'Istituto possono essere articolate per plesso con le medesime regole di cui al punto 4.
6. I docenti della prima ora (o dell'ora di inizio dell'assemblea), faranno l'appello delle rispettive classi per verificare la presenza degli studenti.
7. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto è affidata al servizio d'ordine studentesco, coordinato dagli insegnanti in base all'orario di lezione. Alle assemblee studentesche possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato (che in assenza del Dirigente scolastico è il docente coordinatore di plesso), tutti gli insegnanti delle ore di lezione o che lo desiderino, secondo quanto previsto dall'art.43 D.P.R. n.416/74

8. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno il potere di sospendere l'assemblea di Istituto nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
9. Per consentire la pianificazione e la puntuale organizzazione delle assemblee di Istituto, il Comitato studentesco, successivamente al primo incontro, può presentare al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto il piano annuale delle assemblee.
10. Per le assemblee d'Istituto aventi come oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici nonché per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti, possono essere chiamati ad intervenire esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Tali assemblee non possono essere in numero superiore a quattro per ogni anno scolastico. I promotori dell'assemblea d'Istituto devono presentare al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto il curriculum di ciascuno degli esperti che intendono far intervenire.

Gestione

1. L'assemblea è coordinata dai rappresentanti d'Istituto e della consulta provinciale.
2. Nel corso della prima riunione del Comitato studentesco vengono eletti, per voto palese, il Presidente, il Servizio d'ordine e il Segretario dell'assemblea.

Il Presidente deve:

- a) moderare il dibattito
- b) adoperarsi per l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti, garantendo loro la libera espressione delle opinioni e la civile condotta dei dibattiti
- c) vigilare sul regolare svolgimento dei lavori.

Il servizio d'ordine deve assicurare:

- a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
- b) il rispetto dei regolamenti interni;
- c) l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all'assemblea;
- d) il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all'interno dell'area sede di svolgimento dell'assemblea.

I membri del servizio d'ordine, scelti dal comitato studentesco in numero di dodici tra volontari maggiorenni, devono essere riconoscibili e per ogni assemblea devono esserne presenti almeno sei.

Il Segretario deve:

- a) redigere il verbale
- b) far pubblicare una copia nella bacheca web degli studenti sul sito istituzionale
- c) consegnare una seconda copia all'Ufficio di Segreteria, il quale lo deposita agli atti dell'istituto.

ASSEMBLEA DI CLASSE

Organizzazione

1. La richiesta dell'assemblea di classe, inoltrata al Dirigente Scolastico alla mail bsis00600c@istruzione.it e redatta sull'apposito modulo presente sul sito web istituzionale, è presentata dai rappresentanti di classe almeno 3 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
2. L'assemblea di classe può avere una durata fino a due ore mensili. Le ore devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe.

3. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su parere del docente coordinatore di classe, problematiche di ordine didattico e/o organizzativo.
4. Il Dirigente Scolastico, accertata la regolarità della richiesta, autorizza l'assemblea con sua comunicazione agli studenti rappresentanti, ai docenti delle ore di lezione e al docente coordinatore di classe. Lo svolgimento dell'assemblea di classe sarà annotato sul registro elettronico.
5. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe compila il registro elettronico ed annota le presenze. Al tempo stesso è delegato alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentano lo svolgimento dei lavori, può sospendere l'assemblea e riprendere la normale attività didattica, previa informativa al Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso. La sorveglianza deve essere esercitata in modo attivo e quindi il docente può rimanere all'interno dell'aula, d'intesa con gli studenti, oppure rimanere all'esterno di essa per essere in grado di intervenire in grado di necessità. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi. Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull'apposito modulo e lo inviano al Dirigente scolastico ed al docente coordinatore di classe
6. L'assemblea di classe non può aver luogo nei trenta giorni precedenti la fine delle lezioni.

IL COMITATO STUDENTESCO

1. I Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto.
2. Il Comitato studentesco, previo permesso del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, può riunirsi, anche in orario scolastico, due volte per ogni periodo di valutazione, salvo eccezioni debitamente motivate. Le rappresentanze del Comitato avanzano al Dirigente Scolastico la richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un'ora.
3. Il Comitato studentesco può essere convocato dai rappresentanti, previa presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta, inoltrata con cinque giorni di anticipo e indicando l'ordine del giorno e la data e l'ora di svolgimento della riunione.
4. Il Dirigente Scolastico può, di propria iniziativa, convocare il Comitato studentesco.
5. Al Comitato studentesco possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta.
6. I Rappresentanti di Istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario. Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va successivamente inviato al Dirigente scolastico.

Assemblee studentesche e contrasto alla diffusione del Covid-19

Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea viene garantito, anche durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati alle assemblee e ad ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del

distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con **modalità a distanza su piattaforma telematica**.

1. Le Assemblee di classe e d'Istituto relativamente agli studenti impegnati nella DDI, con un numero di studenti limitato al numero di partecipanti consentito dalla piattaforma, saranno svolte in videoconferenza mediante l'uso della piattaforma G Suite for education o in alternativa della piattaforma Zoom.
2. Gli incontri periodici dei rappresentanti d'Istituto e del Comitato Studentesco, per l'analisi dei bisogni e la disamina delle iniziative studentesche, saranno svolti in presenza, nel pieno rispetto del protocollo di prevenzione del contagio da Covid-19 oppure a distanza su piattaforma telematica in base a quanto già stabilito dal punto 1, su disposizione del Dirigente scolastico.
3. L'assemblea d'Istituto avrà una durata non superiore alle tre ore e ad essa potranno partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato. Sarà comunque presente almeno un delegato del Dirigente scolastico al fine di prevenire comportamenti scorretti e poco responsabili, lesivi del principio democratico e della dignità delle persone. Possono partecipare anche i docenti delle ore di lezione
4. Gli studenti dovranno accedere alla piattaforma soltanto dopo che il delegato del Dirigente scolastico avrà avviato l'assemblea.
5. Le presenze degli studenti saranno rilevate nel corso dell'assemblea da parte degli studenti rappresentanti d'Istituto, riportate sul verbale e comunicate al Dirigente scolastico, utilizzando strumenti telematici
6. Gli studenti devono partecipare a distanza con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della riunione, come avviene per le ordinarie videolezioni in sincrono.
7. L'accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato.
8. Gli studenti partecipanti sono tenuti a:
 - a. entrare con puntualità nell'aula virtuale;
 - b. presentarsi sempre con il proprio nome e cognome e non con nomi di fantasia
 - c. presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
 - d. partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
 - e. rispettare il turno di parola concesso, attivando il proprio microfono per il tempo necessario o comunicare i propri interventi tramite chat interna alla videoconferenza.
9. La gestione dei dati personali contenuti nella piattaforma digitale e, comunque, negli strumenti digitali, è regolata dal GDPR Regolamento UE 679/2016 sul Trattamento dei Dati, a cui si rinvia.
10. Per quanto non precisato nell'integrazione, si fa riferimento a quanto previsto nella prima parte del presente Regolamento.